

REGIONE UMBRIA

D.M. n. 454/2001 - "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

**SERVIZIO UTENTI MOTORI AGRICOLI - UMBRIA
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E LA RENDICONTAZIONE
DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO**

Sommario

PREMESSA.....	3
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÀ AGRICOLE AMMESSE.....	6
3. FASCICOLO AZIENDALE.....	8
3.1 CONDUZIONE DEI TERRENI.....	8
Titolo di possesso.....	8
Competenza territoriale.....	8
3.2 MACCHINE E ATTREZZATURE.....	8
4. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE.....	11
4.1 MODALITÀ DI ACCESSO AL GIAS - UMBRIA – UMA.....	12
4.2 RICHIESTA DI ANTICIPO CARBURANTE.....	12
4.3 CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA.....	12
4.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ..	16
4.5 ATTIVITÀ DEI FORNITORI.....	18
4.6 GASOLIO DESTINATO ALLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA.....	18
4.7 GASOLIO PER ALLEVAMENTI.....	18
4.8 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA.....	19
4.9 ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI.....	19
5. SOGGETTI DIVERSI DAL BENEFICIARIO AUTORIZZATI A PRESENTARE LA RICHIESTA DI CARBURANTE.....	20
6. VARIAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE.....	20
7. CESSAZIONE DELL'IMPRESA.....	21
8. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE.....	21
9. DICHIARAZIONI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLII MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 DM 454/2001).....	22
10. RIMANENZE.....	25
11. FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO.....	26
12. RECUPERI DI ACCISA.....	26
13. DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI UMA.....	27
14. ARTICOLAZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - VERIFICHE E CONTROLLI.....	27
15. SANZIONI.....	29

PREMESSA

Con il presente manuale vengono definite le procedure relative al Servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) della Regione Umbria, per l'assegnazione di carburante ad accisa agevolata impiegato in ambito agricolo (in seguito *carburante agricolo*) che viene erogato nell'ambito del Servizio informativo agricolo Regionale (SIAR) tramite l'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Artt. 57 (macchine agricole) e 58 (macchine operatrici) del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 avente ad oggetto: "Nuovo Codice della strada" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 18.5.1992.
- Art. 8 (registro delle imprese) della legge 29.12.1993, n. 580 avente ad oggetto: "Riordinamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Artt. 25 (deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa) e 40 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali) del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 avente ad oggetto; "Testo unico sulle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative".
- Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".
- DGR 7149/97 che ha approvato, tra l'altro, le tabelle per la determinazione delle unità foraggere (U.F.) delle produzioni e del fabbisogno, in U.F., delle principali specie allevate, aggiornate da ultimo con DGR n. 1251 del 29 ottobre 2015, Allegato A3.
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- Decreto Ministeriale n. 454 del 14 dicembre 2001, "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica".
- Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali

impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica” - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

- Decreto Ministeriale 26.2.2002 avente ad oggetto: “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione ridotte o dell’esenzione dell’accisa”.
- Regolamento regionale n. 1/2003 “Modalità di effettuazione dei controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella floro-vivaistica”.
- Circolare n. 2/D del 19.3.2003 avente ad oggetto: “Decreto 14.12.2001, n. 454”. - Agevolazione fiscale sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica – Contratto di comodato avente ad oggetto fondi rustici”.
- Art. 7 – bis, comma 2, lettera a) della legge regionale 24.9.2003, n. 18 avente ad oggetto: “Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endo-regionale” ed, in particolare la lettera q) concernente le attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall’art. 3, comma 3, dall’art. 8 del D.M. 14.12.2001, n, 454, delle funzioni previste dall’art. 2, comma 2, dall’art. 7, comma 2 e dall’art. 8 del reg. n. 1/2003 e delle funzioni previste dal D.M. 26.2.2002.
- Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
- DGR n. 1456/2013 Nuova procedura informatica per la gestione del Servizio UMA (Utenti Motori Agricoli).
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità), art. 1 comma 384, con la quale i consumi medi standardizzati di carburante da ammettere all’impiego agevolato sono ridotti del 23%.
- Decreto Ministeriale del Ministro delle politiche agricole forestali del 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa".
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, contenente Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, con il quale è stato previsto che entro il 28 febbraio 2021 tutte le amministrazioni sono tenute ad avviare il passaggio delle diverse

modalità di autenticazione online al sistema pubblico digitale di identità digitale – SPID e alla carta d'identità Elettronica.

- DGR n. 575/2021, avente in oggetto “DGR 1456/2013 Nuova procedura informatica per la gestione del Servizio UMA (Utenti Motori Agricoli). Determinazioni”, con la quale è stato dato avvio ad un nuovo sistema informatizzato di gestione delle assegnazioni e rendicontazioni del carburante agricolo agevolato mediante l'introduzione di un nuovo applicativo denominato GIAS - UMBRIA – UMA.
- ~~Tabella di corrispondenza~~ Codici colturali AGEA ~~– Gruppi colturali UMA MIPAAF~~ (Allegato ~~4-d~~).
- *DGR n. 280/2022, avente in oggetto Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 avente per oggetto: "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica". Adozione nuove Procedure per l'assegnazione e la rendicontazione del carburante agricolo agevolato (Servizio Utenti Motori Agricoli - Umbria).*
- *DGR n. 1200/2023, avente in oggetto Servizio Utenti Motori Agricoli - Decreto ministeriale 30 dicembre 2015 relativo alla “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa". Adeguamento dei consumi medi per la regione Umbria.*

2. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÀ AGRICOLE AMMESSE

Sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 454/01, integrando quanto previsto dal D.lgs. 173/98¹, l'agevolazione fiscale per il carburante agricolo spetta ai seguenti soggetti:

- a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580² e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503³ (comprese le Cooperative di conduzione). Non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione i soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti alla C.C.I.A.A.;
- b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese (Cooperative di servizi);
- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali;
- e) imprese agromeccaniche⁴ iscritte C.C.I.A.A. con codice ATECO caratterizzato dall'iniziale 01 (attualmente 01.61 attività di supporto alla produzione vegetale).

Per gli **esercenti attività agricole**, le **cooperative** e le **aziende agricole delle istituzioni pubbliche** le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

Ai sensi del citato D.P.R. n. 917/1986 sono considerate attività agricole:

1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
2. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili, per almeno un quarto, dalla coltivazione del terreno posseduto dall'azienda e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste. (Allegato ~~n° 1~~ **a**);
3. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente

¹ L'art. 1 del D.lgs. 173/98 stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto Registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

² I soggetti di cui alla lett. a) non titolari di partita IVA e non iscritti alla C.C.I.A.A. non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01.

³ L'art. 1 del DPR 503/1999 stabilisce che l'anagrafe delle aziende agricole, istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione; il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA) che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. I soggetti di cui alla lett. a) non registrati in SIAN e non titolari di fascicolo aziendale non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01.

⁴ È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali.

(per almeno il 50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Per il calcolo del quantitativo di carburante ammissibile all'agevolazione, in base ai capi e all'estensione di terreno posseduto, sono di riferimento le produzioni unitarie medie delle principali colture, riconosciute ai fini del calcolo per le Unità Foraggere, riportate nell'Allegato **4 a)** al presente manuale e i fabbisogni delle specie animali di interesse zootecnico, espresse in Unità Foraggere, riportati nell'Allegato **2 b)** al presente manuale. L'Allegato **4 a)** riporta i codici prodotto da utilizzare per l'individuazione di colture che generano U.F.

Per i **Consorzi di bonifica e di irrigazione**, le agevolazioni spettano per i lavori agricoli eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali. Le attività dei consorzi sono definite nella tabella 35 dell'allegato A del Decreto del MIPAAF del 30 dicembre 2015 (Pulizia banchine stradali e consortili, manutenzione e ripulitura canali di scolo, sollevamento acqua).

Per le **Imprese agromeccaniche** l'accisa agevolata viene riconosciuta per le prestazioni rese in favore delle aziende agricole, iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole come indicate all'articolo 29 del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni.

Non può essere assegnato carburante agricolo nel caso in cui le imprese agromeccaniche svolgono lavorazioni agricole:

1. su incarico di imprese commerciali o industriali trasformatrici, non iscritte presso la C.C.I.A.A. come imprese agricole; ciò in quanto la fase del ciclo produttivo è effettuata dal "terzista" su committenza dell'impresa commerciale, come accade, ad esempio, per la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi o per la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento;
2. a favore di aziende che risultano prive dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'agevolazione.

Per le imprese agromeccaniche costituiscono requisito obbligatorio sia la disponibilità di macchine agricole, che il possesso di uno specifico codice di iscrizione alla C.C.I.A.A. (codifica ATECORI), comunque caratterizzato dall'iniziale 01 (attualmente "01.61 attività di supporto alla produzione vegetale"), ed aver costituito il proprio fascicolo aziendale presso un CAA o presso uno Sportello unico agricolo competente per territorio.

Le aziende miste che svolgono contemporaneamente attività di coltivazione del proprio fondo e anche attività conto terzi possono ottenere l'assegnazione di carburante agevolato per entrambe le attività, nel rispetto dei limiti stabiliti e secondo le modalità previste per le rispettive categorie.

3. FASCICOLO AZIENDALE

Tutti i soggetti richiedenti sono tenuti all'apertura di una propria posizione anagrafica sul sistema informativo SIAN, andando **a costituire e aggiornare il fascicolo aziendale** contenente le informazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 503/99.

Quest'obbligo sussiste anche per le aziende socie di cooperative e per quelle aziende che, pur non usufruendo di carburante agevolato, affidano le operazioni aziendali ad imprese agromeccaniche. **Pertanto, le operazioni realizzate a favore di aziende prive di fascicolo aziendale, debitamente aggiornato per l'anno di riferimento, non possono beneficiare dell'agevolazione.**

I dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, **fanno fede nei confronti della Pubblica Amministrazione** per i rapporti che il soggetto richiedente instaura ed intrattiene con essa anche per il tramite dei CAA, di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive modifiche, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. I dati contenuti nel fascicolo devono essere confermati annualmente (scheda di validazione) e comunque aggiornati tempestivamente per ogni intervenuta variazione, come meglio precisato al punto 6.

3.1 CONDUZIONE DEI TERRENI

Titolo di possesso

I titoli di possesso validi ai fini dell'assegnazione del carburante agevolato sono quelli previsti per la costituzione del fascicolo aziendale.

Competenza territoriale

L'agevolazione compete per attività agricole svolte sulle superfici ubicate nel territorio amministrativo umbro, eventualmente anche da parte di soggetti con iscrizione camerale fuori regione, ma che presentino una sede locale registrata presso C.C.I.A.A. dell'Umbria (in sede di domanda dovrà essere fornito il n. REA che lo attesta).

Per le aziende agromeccaniche che intendono operare sul territorio umbro ma che hanno sede legale fuori regione, l'agevolazione può essere assentita previa comunicazione, da parte della struttura responsabile dell'istruttoria (AFOR), all'amministrazione regionale nella quale la ditta ha sede legale.

In caso di assegnazione da altra Regione su terreni umbri, queste superfici saranno escluse dal sistema per l'anno interessato.

3.2 MACCHINE E ATTREZZATURE

Sia ai fini della presentazione della richiesta di carburante agricolo agevolato che della successiva rendicontazione, l'utente deve dichiarare, come previsto dal DM 454/2001, le

macchine e le attrezzature che utilizza per le lavorazioni dell'anno a cui si riferisce la richiesta o la rendicontazione.

I dati delle macchine e degli impianti vanno gestiti nell'apposita sezione BANCA DATI MACCHINE disponibile nell'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA.

Il richiedente è tenuto a caricare almeno i dati riferiti alle macchine utilizzate per le operazioni oggetto di richiesta e rendicontazione di carburante agevolato.

~~Le attrezzature necessarie per le operazioni, vanno dichiarate esplicitando la forma di possesso (proprietà, noleggio, leasing, comodato d'uso);~~ Il possesso delle **attrezzature necessarie per le operazioni indicate in richiesta** va dichiarato nell'apposita sezione ~~a loro dedicata sull'~~ presente nell'applicativo.

I macchinari adibiti a lavori agricoli rientrano nelle fattispecie sotto riportate:

- macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada⁵, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ss. mm. (macchine agricole semoventi e trainate)⁶;
- impianti ed attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada⁷ quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono esclusi dall'agevolazione i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del Testo Unico, come successivamente modificato.

⁵ Le macchine agricole sono individuate dall'articolo 57 del nuovo codice della strada (dlgs285/1992) che recita al comma 1: "Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" con espressa esclusione di motoveicoli, autoveicoli e macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del dlgs285/1992, che sono oggetto della disciplina UMA solo quando sono permanentemente attrezzati per l'esecuzione di lavorazioni agricole (DM 454/2001 art 1).

⁶ Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in (dlgs 285/1992 art 57 comma 2):

a) Semoventi:

- 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

- 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
- 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice trainante.

⁷ Ai fini della circolazione su strada le **macchine operatrici** si distinguono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

Non sono comprese tra le macchine agricole:

- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del predetto D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 quando non sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Le tipologie di macchine agricole che possono essere inserite nella Sezione BANCA DATI MACCHINE del GIAS - UMBRIA - UMA sono:

1. Macchine agricole che necessitano di immatricolazione (carta di circolazione o certificato di idoneità);
2. Macchine agricole che non necessitano di immatricolazione, ma che consumano carburante;
3. Macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M. 454/2001, permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Per queste tipologie l'utente deve inserire le seguenti informazioni minime:

- tipo di possesso (proprietà, leasing, affitto o comodato) *
- generalità del proprietario (CUAA e denominazione – anche in caso di affitto o comodato) *
- cod. macchina (descrizione macchina da parametri) *
- data inizio possesso *
- data fine possesso (vendita, furto, incendio, o termine comodato) *
- cod. tipo (nuova o usata) *
- struttura (cingoli o ruote)
- targa stradale (solo macchine con carta di circolazione) *
- marca *
- modello *
- matricola *
- tipo motore
- modello motore
- matricola motore
- tipo carburante utilizzato *
- consumo (L./ora) (solo bruciatori) *
- portata (solo per rimorchi)
- note eventuali

* Informazione obbligatorie

L'uso di macchine agricole non di proprietà può essere consentito a condizione che il rapporto tra le parti risulti regolato e formalizzato, al fine di escludere possibili usi distorti dell'agevolazione fiscale prevista per il carburante agricolo.

Relativamente alle macchine in comodato, si precisa quanto segue:

- una possibile modalità è il comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile, che prevede la stipula di un contratto tra il proprietario e il comodatario, contenente i dati riconducibili a:
 - tipologia
 - marca
 - modello
 - telaio
 - targa
 - data inizio comodato
 - data fine comodato

Il contratto di comodato in forma scritta prevede la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

In alternativa al contratto di comodato scritto e registrato si può optare per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*allegati g e h*),⁸ ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000, redatta contestualmente, sia dall'utilizzatore che dal proprietario; entrambi, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000), attestano l'esclusiva disponibilità del macchinario agricolo da parte di chi lo acquisisce in comodato d'uso, limitatamente al periodo indicato nella stessa dichiarazione. Le dichiarazioni, rispetto alla macchina acquisita/data in comodato, devono riportare gli stessi elementi identificativi previsti per il contratto di comodato d'uso in forma scritta.

È consentito iscrivere all'U.M.A. macchine agricole acquistate in leasing, indipendentemente dal fatto che necessitino di targa stradale, acquisendo la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di leasing, in cui sia specificata la data di scadenza del leasing, la matricola del telaio e l'eventuale numero di targa nel caso di macchina usata;
- b) libretto di circolazione;
- c) carta di circolazione intestata alla macchina per dimostrare, a scadenza del contratto di leasing, la piena proprietà della macchina. Nel caso in cui si tratta di macchina per cui non è prevista la carta di circolazione, si dovrà allegare la fattura dell'ultima rata pagata a dimostrazione del completo pagamento.

4. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le procedure informatiche di assegnazione tengono conto della percentuale di riduzione stabilita dalla normativa di riferimento, attualmente fissata nella misura del 23% (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità - art. 1 comma 384). Pertanto i quantitativi assegnati risultano al netto della riduzione.

⁸ si ricorda che, ai sensi dell'art- 38 del DPR n. 445/2000, "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".

4.1 MODALITÀ DI ACCESSO AL GIAS - UMBRIA – UMA

Il Servizio UMA dell'Umbria viene erogato tramite un applicativo informatico denominato GIAS - UMBRIA – UMA. L'accesso al portale avviene tramite SPID⁹ (Sistema di Identità Digitale) o CSN (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica).

4.2 RICHIESTA DI ANTICIPO CARBURANTE

Tutti i beneficiari (comprese le aziende agromeccaniche), ad eccezione di quelli di nuovo ingresso al servizio U.M.A., possono richiedere un anticipo di carburante agevolato, nella misura massima del 50% della quota prelevata nel corso dell'anno precedente, dietro espressa richiesta da presentare a decorrere dal 1° gennaio ed ~~entro le ore 12.00 del~~ ~~il~~ 31 gennaio, senza dover preliminarmente rendicontare i consumi dell'anno precedente. ~~ma rimanendo obbligati a presentare istanza di assegnazione ordinaria, previa rendicontazione, entro le ore 12.00 del 30 giugno dell'anno in corso, e validazione del fascicolo aziendale per l'anno medesimo. Successivamente al 31 gennaio, l'assegnazione gestita secondo l'iter ordinario.~~

Tuttavia, l'utente che richiede l'anticipo rimane obbligato:

- *a validare il fascicolo aziendale per l'anno stesso;*
- *a presentare istanza di assegnazione ordinaria, previa rendicontazione, entro il 30 giugno dell'anno in corso.*

Si precisa che, a seguito di richiesta di anticipo carburante, nell'ipotesi in cui la richiesta di assegnazione ordinaria intervenga oltre il previsto termine del 30 giugno, si procederà alla determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili dal momento della presentazione della richiesta e il corrispettivo spettante sarà decurtato delle quote anticipate *e prelevate*; ~~in~~ *In* caso di saldo negativo, la relativa quota è assoggettata a recupero di accisa.

La mancata presentazione dell'istanza di assegnazione ordinaria, anche in presenza di rendicontazione, comporta il recupero di accisa sull'anticipo del carburante assegnato.

4.3 CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA

In sede di richiesta di assegnazione tutte le informazioni obbligatorie, ad eccezione dei dati riferiti alle macchine (contenute nella Banca Dati dedicata) e di quelli relativi agli allevamenti (desunti dalla dichiarazione che va resa in tale sede), vengono acquisite direttamente dal fascicolo aziendale, aggiornato per l'anno in corso¹⁰, tramite la piattaforma GIAS - UMBRIA - UMA.

⁹ ai sensi del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n.76 (DL Semplificazioni) convertito in legge n. 120/2020

¹⁰ **Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503** recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. L'art. 1 del DPR 503/199 stabilisce che l'anagrafe delle aziende agricole, istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica

A seconda della categoria di beneficiario, i contenuti obbligatori sono:

Esercenti attività agricole

- a) Le proprie generalità e relativo domicilio o, nel caso di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale (da Fascicolo aziendale);
- b) il codice fiscale e la partita IVA (da Fascicolo aziendale);
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole (da Fascicolo aziendale);
- d) le macchine adibite a lavori agricoli, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M. 454/2001, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- f) le attrezzature dichiarate nell'apposita sezione del sistema, indicando quelle utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale;
- g) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché della ripartizione delle colture su di essa praticate, con riferimento al fascicolo aziendale aggiornato;
- h) l'indicazione relativa ai lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno solare, con riferimento alle colture, previste dalle tabelle ettaro/coltura, alle superfici e/o alle quantità (in caso di allevamenti). Nel piano colturale della domanda vanno indicate unicamente le superfici per le quali si richiede il carburante agevolato. Inoltre, laddove previste, devono essere specificati i lavori riferiti alle colture, alle superfici e/o alle quantità (in caso di allevamenti) che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche. In questo caso, nella domanda non viene richiesto il nominativo del terzista, il cui CUAA, dovrà essere indicato in fase di dichiarazione annuale di avvenuto impiego.

Cooperative

- a) la denominazione o ragione sociale, sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale (da Fascicolo aziendale);
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A. (da Fascicolo aziendale);
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (da Fascicolo aziendale);
- d) le macchine adibite a lavori agricoli, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M. 454/2001, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;

amministrazione; il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA) che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

- f) le attrezzature dichiarate nell'apposita sezione del sistema, indicando quelle utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale;
- g) l'elenco nominativo dei soci, alla data di presentazione della domanda, ~~presso i quali la cooperativa esegue lavori~~, specificando, per ciascuno di essi, *gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese (da Fascicolo aziendale)*.
- ~~i. gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese (da Fascicolo aziendale);~~
 - ~~ii. l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio (da Fascicolo aziendale);~~
 - ~~iii. la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie (da Fascicolo aziendale);~~
 - ~~iv. l'indicazione riferita ai lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.~~

~~Quanto sopra vale anche per le cooperative di conferimento prodotti agricoli costituite da soci imprenditori agricoli che conferiscono alla cooperativa i prodotti agricoli di propria produzione al fine di svolgere in comune le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione.~~

La cooperativa che chiede carburante per svolgere operazioni sui terreni per i quali detiene un proprio fascicolo aziendale svolge, di fatto, un'attività in conto proprio e segue, pertanto, l'iter previsto per le imprese agricole.

La cooperativa che chiede carburante per svolgere operazioni sui terreni di cui non detiene il possesso, quindi riconducibili a fascicoli aziendali di terzi (soci), svolge invece un'attività assimilabile a quella delle imprese agromeccaniche e segue, pertanto, l'iter previsto per i contoterzisti.

La cooperativa che svolga entrambe le attività può, al pari delle imprese agromeccaniche, presentare richiesta di assegnazione sia in conto proprio che in conto terzi, secondo i percorsi disponibili nell'applicativo, nel rispetto dei limiti stabiliti e secondo le modalità previste per le rispettive categorie

Le cooperative *che erogano servizi* possono richiedere carburante agevolato solo per le operazioni rese a favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, registrate nell'anagrafe delle aziende agricole (D.M. 454/01 art.2 comma 2 lettera d), che abbiano il fascicolo aziendale aggiornato per l'anno di riferimento della richiesta e risultino in possesso di tutti i requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

~~In sede di assegnazione, anche la cooperativa deve garantire il preliminare aggiornamento del fascicolo aziendale e della Banca dati macchine agricole.~~

Aziende agricole delle istituzioni pubbliche

- a) le generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale (da Fascicolo aziendale);

- b) il codice fiscale e la partita I.V.A. (da Fascicolo aziendale);
- c) le macchine adibite a lavori agricoli, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare;
- d) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M. 454/2001, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- e) le attrezzature dichiarate nell'apposita sezione del sistema, indicando quelle utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale;
- f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate (da Fascicolo aziendale);
- g) l'indicazione riferita ai lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, con riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere specificati inoltre quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale;
- h) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 ss. mm., in ordine all'attività agricola che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

Consorzi di bonifica ed irrigazione

- a) la denominazione o ragione sociale, sede legale, nonché delle generalità del rappresentante legale (da Fascicolo aziendale);
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A. (da Fascicolo aziendale);
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole, se ricorrono i presupposti di legge (da Fascicolo aziendale);
- d) le macchine adibite a lavori agricoli, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare;
- e) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M. 454/2001, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- f) le attrezzature dichiarate nell'apposita sezione del sistema, indicando quelle utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale;
- g) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; i consorzi di bonifica hanno diritto all'agevolazione per le sole attività agricole che possono eventualmente svolgere e non per le attività di bonifica quali movimento ruspe ecc. (da Fascicolo aziendale);
- h) l'indicazione riferita ai lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, con riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere specificati inoltre quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale;

- i) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 ss. mm., in ordine all'attività agricola che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

Imprese agromeccaniche

- a) le proprie generalità ed il relativo domicilio. Nel caso si tratti di persona giuridica, sono richiesti la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale (da Fascicolo aziendale);
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A. (da Fascicolo aziendale);
- c) la dichiarazione di essere impresa agromeccanica (da caricare nell'apposita sezione dell'applicativo);
- d) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese (da Fascicolo aziendale);
- e) le macchine adibite a lavori agricoli, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare;
- f) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M. 454/2001, desunte dalla Banca Dati macchine, che si intendono utilizzare per lavori agricoli;
- g) le attrezzature dichiarate nell'apposita sezione del sistema, indicando quelle utilizzate per le operazioni per le quali si richiede l'agevolazione fiscale.

In ogni caso, per tutte le categorie di soggetti richiedenti, resta inteso l'obbligo di *aggiornare validazione, almeno una volta all'anno, del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dei dati eventualmente variati, nei termini indicati al punto 6.*

4.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

L'istanza va compilata a sistema, tramite l'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA, ~~a partire dal 1° gennaio ed entro le ore 12.00 del~~ il 30 giugno di ciascun anno. La stessa deve essere sottoscritta dal richiedente in forma digitale.

Il beneficiario (titolare/rappresentante legale), può presentare la domanda operando direttamente nell'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA con le proprie credenziali o rivolgendosi ai soggetti autorizzati come meglio precisato al punto 5.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il termine del 30 giugno (ad esempio ditte costituite successivamente), saranno ammessi unicamente i quantitativi di carburante necessari alle lavorazioni ancora effettuabili da quella data e fino al termine dell'anno solare.

Qualora le domande di assegnazione includano lavori che si collocano temporalmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della domanda stessa, e l'utente non abbia avanzato richiesta di anticipo di carburante, l'agevolazione sarà riconosciuta solo in presenza di una rimanenza al 31 dicembre dell'anno precedente.

~~Aziende agricole e altri soggetti diversi dalle aziende agromeccaniche~~

Aziende agricole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifica e di irrigazione

~~L'assegnazione di carburante prevede la preliminare rendicontazione dei consumi relativi all'anno precedente, entro le ore 12.00 del 30 giugno dell'anno in corso, e la validazione del fascicolo aziendale per l'anno stesso, i cui dati saranno utilizzati quale riferimento per la richiesta. L'assegnazione interviene contestualmente alla rendicontazione, riconoscendo il quantitativo spettante al netto dell'eventuale anticipo di carburante e delle eventuali rimanenze dichiarate.~~

L'assegnazione di carburante prevede, preliminarmente:

- *la rendicontazione dei consumi relativi all'anno precedente, entro il 30 giugno dell'anno in corso;*
- *la validazione del fascicolo aziendale per l'anno stesso, i cui dati saranno utilizzati quale riferimento per la richiesta di assegnazione.*

Il carburante sarà quindi assegnato per tutte le operazioni richieste, imputabili alle colture presenti nella scheda del fascicolo aziendale validata nell'anno della richiesta, al netto dell'eventuale anticipo di carburante (acquistato) e delle eventuali rimanenze dichiarate in sede di rendicontazione.

Nel caso di variazioni che possano determinare riduzioni dei quantitativi assegnati è necessario provvedere preliminarmente alla validazione ~~del~~ **di un nuovo** fascicolo, in base al quale (fascicolo aggiornato) ~~il sistema informativo opera la~~ **si procederà alla** rideterminazione dei quantitativi spettanti **per l'anno**.

Eventuali rideterminazioni in riduzione, nel caso in cui il quantitativo già prelevato superi quello rideterminato, possono dar luogo ad "assegnazioni negative" che costituiscono debiti di accisa. In tal caso, ove il quantitativo non spettante risulti effettivamente prelevato e consumato, l'ufficio provvederà senza ritardo alla comunicazione all'Agenzia delle Dogane per il recupero di accisa.

Aziende agromeccaniche e cooperative che erogano servizi

Alle aziende agromeccaniche **e alle cooperative che erogano servizi** viene assegnato un quantitativo di carburante pari ai consumi dell'anno solare precedente, al netto delle rimanenze dichiarate e dell'eventuale anticipo di carburante.

~~Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano~~ **Nel caso in cui l'utente inizi** ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, la richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative all'anno in corso, nonché alle macchine da utilizzare.

~~Le aziende agromeccaniche possono richiedere carburante agevolato~~ **L'assegnazione di carburante ad accisa agevolata è riconosciuta** solo per le operazioni rese a favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, registrate nell'anagrafe delle aziende agricole (D.M. 454/01 art.2 comma 2 lettera d), che abbiano il fascicolo aziendale aggiornato per l'anno di riferimento della richiesta e risultino in possesso di tutti i requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

~~Assegnazione per colture con operazioni anticipate nell'anno precedente~~

~~Le anticipazioni colturali vengono gestite separatamente, in un'apposita sezione, senza collegamento ai fascicoli aziendale delle due annualità a cavallo delle quali si realizza la coltura (es. cereali autunno-vernini).~~

~~Per le coltivazioni il cui raccolto si realizzerà nell'anno successivo a quello di assegnazione, verrà riconosciuta solo la quota di carburante spettante per le operazioni svolte nell'anno in corso.~~

~~Per le colture che si raccolgono nell'anno in corso verrà assegnato solo il carburante riferito ad operazioni svolte nell'anno stesso, dovendo escludere quello imputabile alle operazioni già svolte l'anno precedente.~~

~~Le operazioni che si effettuano in anticipazione saranno marcate con un codice che consentirà di distinguere quelle effettuate l'anno precedente per la coltura dell'anno in corso da quelle da effettuarsi nell'anno in corso per colture che si raccoglieranno l'anno successivo. In sede di assegnazione, pertanto, sarà assegnato solo il carburante riferito ad operazioni colturali di anticipazione per colture che si raccoglieranno l'anno successivo.~~

4.5 ATTIVITÀ DEI FORNITORI

Come stabilito dall'articolo 6 del DM 454/2001, i fornitori sono tenuti a registrare i dati relativi alle forniture tempestivamente e comunque entro la giornata di consegna. Le registrazioni effettuate successivamente saranno oggetto di segnalazione agli organi competenti.

4.6 GASOLIO DESTINATO ALLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA

Ai fini dell'assegnazione del carburante agevolato per il riscaldamento delle serre, il richiedente deve produrre la dichiarazione sostitutiva, come da modello **e)** allegato, contenente i dati e le caratteristiche della serra necessari per la determinazione dei quantitativi di gasolio con accisa agevolata riferiti ad ogni singola coltura.

4.7 GASOLIO PER ALLEVAMENTI

In base al D.P.R. n. 917/86 "Testo unico delle imposte sui redditi" ed all' art. 2135 c.c. un allevamento è da intendersi "agricolo" e quindi ammissibile all'agevolazione fiscale ~~sul carburante~~, quando gli animali sono allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno dell'azienda. Si fa riferimento quindi al calcolo delle Unità Foraggere (UFA) ottenibili dalle **proprie** coltivazioni aziendali.

~~In caso contrario si entra nel settore industriale e/o commerciale.~~

Il mancato raggiungimento di tale soglia configura un'attività di carattere industriale e/o commerciale.

Per ottenere l'agevolazione di carburante l'utente deve dichiarare nell'istanza la

consistenza dell'allevamento, coerente con il dato SIAN/BDN.

Se dal confronto fra le UFA prodotte dall'azienda e il fabbisogno di UFA si evince che le UFA prodotte in azienda rappresentano almeno il 25% del fabbisogno, si ammettono al beneficio tutti i capi dichiarati. ~~Diversamente si procede alla verifica del numero~~ *L'applicativo provvede alla verifica del massimale* dei capi allevabili in base alle UFA prodotte in azienda, nel rispetto del parametro suddetto (25% del fabbisogno), per i quali si determinerà il quantitativo di carburante ammissibile.

4.8 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA

Il Funzionario responsabile AFOR può autorizzare l'annullamento delle dichiarazioni su domanda del soggetto interessato, presentata tramite applicativo GIAS - UMBRIA - UMA. La richiesta di annullamento, possibile solo in caso di assenza di prelievi e di giacenze, deve essere presentata all'AFOR a mezzo PEC.

4.9 ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI

Eventuali richieste supplementari rispetto ai quantitativi assegnati sono ammesse previa compilazione della sezione resa disponibile nell'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA.

~~Aziende agricole e altri soggetti diversi dalle aziende agromeccaniche~~

Aziende agricole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifica e di irrigazione

Possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni, presentando apposita Richiesta Integrativa su GIAS - UMBRIA – UMA, in caso di variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, come meglio precisato al successivo punto 6.

Aziende agromeccaniche e cooperative che erogano servizi

~~Le imprese agromeccaniche~~ *Queste categorie di utenti* possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni, previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato, prelevato e consumato nella misura non inferiore al 90%, presentando apposita Richiesta Integrativa sull'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA, indicando:

- gli ettari
- le operazioni da svolgere
- i quantitativi di carburante complessivamente necessari

A dimostrazione che il carburante ricevuto è stato utilizzato almeno nella misura del 90%, ~~l'impresa agromeccanica~~ richiedente *l'utente*, all'atto della richiesta, fornisce le seguenti informazioni per ciascuna azienda servita:

- Nominativo del cliente

- Sede del cliente
- N° REA Camera di commercio
- Data della lavorazione
- Comune dove è situato il fondo
- Località
- Coltura
- Tipo di lavorazione superficie ha
- Consumo per ha
- Totale litri consumati

Le suddette informazioni possono essere fornite inserendole direttamente nel sistema GIAS - UMBRIA - UMA, rimanendo così disponibili in sede di *Dichiarazione di avvenuto impiego* di cui al successivo punto 9, oppure riportandole in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello *f*) allegato).

5. SOGGETTI DIVERSI DAL BENEFICIARIO AUTORIZZATI A PRESENTARE LA RICHIESTA DI CARBURANTE

La richiesta, oltre che dal beneficiario (titolare/rappresentante legale), può essere inoltrata da soggetti delegati, su specifico mandato, anche per il tramite delle Organizzazioni Professionali.

Sono legittimati ad effettuare l'invio per conto dei beneficiari le seguenti figure: agronomi, periti agrari, agrotecnici o soggetti comunque con competenze nel settore agricolo.

6. VARIAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE

L'art. 2 comma 11 del DM 454/2001 prevede che le variazioni dei dati dichiarati comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, intervenute dopo la presentazione della richiesta, vanno comunicate "entro trenta giorni dal verificarsi della variazione".

Le variazioni vanno inserite sul portale/GIAS - UMBRIA - UMA mediante compilazione della sezione/modello predisposto.

La variazione, ove riguardi elementi che possono incidere sui quantitativi assegnati, viene comunicata con l'inoltro di una nuova istanza, per effetto della quale il sistema informativo opera la rideterminazione dei quantitativi spettanti.

Eventuali rideterminazioni in riduzione, nel caso il quantitativo già prelevato superi quello rideterminato, possono dar luogo ad "assegnazioni negative" che costituiscono debiti di accisa. In tal caso, ove il quantitativo non spettante risulti effettivamente prelevato e consumato, l'ufficio regionale competente provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Dogane per il recupero di accisa.

Sono da intendersi variazioni:

- Variazione di intestazione
- Variazione della superficie
- Decesso del titolare dandone comunicazione all'AFOR entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.
- Avversità atmosferiche e/o particolari condizioni climatiche che devono essere autorizzate dalla Regione, previa segnalazione degli uffici competenti. Il provvedimento regionale di approvazione individua le zone e le colture per le quali gli uffici competenti saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazioni. I supplementi richiesti a seguito di avversità atmosferiche, vengono concessi tenendo conto dei dati aziendali dichiarati al momento della prima assegnazione.
- Furto di carburante che l'utente deve denunciare immediatamente al più vicino organo di polizia giudiziaria e successivamente darne comunicazione anche all'Ufficio delle Dogane competente per territorio che provvederà ad attivare il recupero dell'accisa per detto carburante.

7. CESSAZIONE DELL'IMPRESA

In caso di cessazione dell'impresa, occorre comunque provvedere agli adempimenti previsti dal DM 454/2001, art. 6, quindi eseguire la *dichiarazione di avvenuto impiego*.

In caso di cessazione di ditta individuale per decesso del titolare, deve essere prodotta dal soggetto legittimato (erede) apposita documentazione comprovante la propria posizione, al fine degli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 454/2001 sopra indicati.

In presenza di eventuali rimanenze di carburante, il mancato trasferimento ad altro soggetto comporta l'applicazione delle disposizioni vigenti sul pagamento dell'accisa (vedi punto 12 del presente manuale).

8. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE

L'articolo 6, comma 8, del DM 454/2001 prevede che in caso di cessazione della ditta, le rimanenze di carburante agricolo agevolato possano essere trasferite ad altra impresa o presso uno dei depositi autorizzati.

A tal fine, sulla base delle risultanze della dichiarazione di avvenuto impiego, dovranno essere caricate, nell'applicativo GIAS - UMBRIA - UMA, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte separatamente dall'azienda cedente e da quella ricevente, attestanti l'intervenuto trasferimento della rimanenza.

Il funzionario AFOR incaricato effettuerà l'istruttoria autorizzando, laddove ricorra il caso, il trasferimento.

9. DICHIARAZIONI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLII MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 DM 454/2001)

Imprese agromeccaniche e cooperative che erogano servizi

~~Al fine di scongiurare possibili duplicazioni nelle dichiarazioni dei consumi, da parte delle aziende e delle imprese agromeccaniche che svolgono operazioni in loro favore, queste ultime sono tenute a inserire a sistema, entro le ore 12:00 del 15 gennaio, i CUAAs delle aziende a favore delle quali hanno erogato servizi nel corso dell'anno precedente, provvedendo a completare l'inserimento dei dati contenuti nelle Schede clienti entro le ore 12:00 del successivo 28 febbraio. Le aziende che hanno usufruito di tali servizi potranno rendicontare a partire dal giorno successivo all'intervenuto caricamento dei dati da parte del terzista, fornitore dei servizi, al più tardi dal 1° marzo. Tutti gli utenti che non abbiano, invece, usufruito di servizi da parte di imprese agromeccaniche, potranno procedere alla rendicontazione a partire dal 16 gennaio.~~

~~Resta inteso l'obbligo per tutte le categorie di beneficiari di procedere alla rendicontazione dei consumi preliminarmente all'assegnazione ordinaria. Si precisa che in sede di rendicontazione, per ciascuna coltura, i consumi riferiti alle singole operazioni potranno essere inseriti a sistema una volta soltanto, fatti salvi i casi specifici previsti dalle tabelle dei consumi (es. falciatura dei prati). Un'operazione può ripetersi sulla stessa superficie solo allorquando riferita a colture differenti, realizzate nel corso dell'anno o che si avvicendano e il cui raccolto si realizza in anni diversi come, ad esempio, in caso di anticipazioni colturali. In tale evenienza il sistema provvede a codificare le operazioni in maniera distinta (vedi punto 4.4 — Assegnazione per colture con operazioni anticipate nell'anno precedente).~~

Le imprese agromeccaniche, ai sensi dell'Art. 6 comma 4 del DM 454/01, e le cooperative di servizi a queste assimilate, sono tenute a compilare per ogni azienda agricola presso la quale effettuano le lavorazioni, la Scheda cliente distinta per azienda. La Scheda cliente, da compilare entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori complessivi, eseguiti per ciascuna coltura, deve riportare:

- *Nominativo del cliente*
- *Sede del cliente*
- *N° REA camera di commercio*
- *Data della lavorazione*
- *Comune dove è situato il fondo*
- *Località*
- *Coltura*
- *Tipo di lavorazione superficie ettaro*
- *Consumo per ettaro*
- *Totale litri consumati*

Le suddette Schede clienti vanno conservate a cura dell'impresa che le renderà disponibili agli organi competenti in caso di controllo.

Al fine di scongiurare possibili duplicazioni nelle dichiarazioni dei consumi, le imprese agromeccaniche e le cooperative che erogano servizi, in sede di rendicontazione, per la quale nel portale GIAS - UMBRIA - UMA è disponibile un'apposita sezione, sono tenute:

- *a inserire entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, i CUAAs delle aziende a favore delle quali hanno erogato servizi nel corso dell'anno precedente;*
- *a completare, per ciascun CUAAs inserito, entro il successivo 28 febbraio, il caricamento dei dati relativi alle operazioni eseguite, come riportate nelle Schede clienti, dando evidenza di quelle effettuate in anticipazione culturale;*
- *ad allegare le fatture emesse.*

Le aziende che abbiano usufruito di servizi da parte di imprese agromeccaniche o cooperative potranno caricare la propria rendicontazione solo a partire dal 1° marzo e, ai fini del rilascio, è necessario che il fornitore del servizio abbia chiuso e rilasciato la propria rendicontazione.

Tutti gli utenti che, invece, non abbiano usufruito di servizi, potranno procedere alla rendicontazione a partire dal 16 gennaio.

Si ribadisce che le agevolazioni competono esclusivamente per prestazioni rese in favore di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate all'anagrafe delle aziende agricole.

Aziende agricole e altri soggetti diversi dalle imprese agromeccaniche

Aziende agricole, cooperative, aziende agricole delle istituzioni pubbliche, consorzi di bonifica e di irrigazione

Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione, i soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.M. n. 454/2001, provvedono alla dichiarazione dei consumi e di avvenuto impiego del carburante agevolato, riferito all'anno solare precedente. A tal fine compilano l'apposita sezione presente nel portale GIAS - UMBRIA - UMA, dichiarando, per ciascuna coltura i lavori effettuati, i corrispondenti consumi e l'eventuale rimanenza al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui si terrà conto in sede di successiva assegnazione.

~~Le cooperative, ai sensi dell'art. 6 – comma 7, indicano per ciascun socio, il CUAAs, le lavorazioni effettuate, i relativi consumi di carburante, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni.~~

Il sistema tiene conto delle operazioni eventualmente eseguite in anticipazione culturale da un fornitore di servizi (impresa agromeccanica/cooperativa), dandone evidenza all'istruttore preposto ai controlli che verificherà eventuali sovrapposizioni.

~~La Dichiarazione di avvenuto impiego va resa inoltre:~~

- ~~a. in caso di cessazione dell'impresa;~~
- ~~b. per le aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante, non hanno proceduto ad alcun prelievo e non hanno rimanenze assegnate da utilizzare;~~
- ~~c. in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento a cura di uno degli eredi o di chi ne abbia titolo.~~

Per tutte le categorie di beneficiari vige:

- *l'obbligo di procedere alla rendicontazione dei consumi preliminarmente all'assegnazione ordinaria;*
- *la possibilità di inserire a sistema, per ciascuna coltura, i consumi riferiti alle singole operazioni una volta soltanto, fatti salvi i casi specifici previsti dalle tabelle dei consumi (es. falciatura dei prati) o per cause di forza maggiore documentate e riconosciute;*
- *l'obbligo di procedere alla rendicontazione dei consumi anche in caso:*
 - a. *di cessazione dell'impresa;*
 - b. *di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, a cura di uno degli eredi o di chi ne abbia titolo;*
 - c. *di aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante, non abbiano effettuato alcun prelievo e non abbiano rimanenze assegnate da utilizzare.*

A chiusura dell'istruttoria, qualora vengano rilevati quantitativi di carburante rendicontati e non giustificati, gli stessi sono assoggettati a recupero di accisa previa segnalazione agli Organi competenti.

La mancata presentazione della Dichiarazione di avvenuto impiego, nei prescritti termini comporta la segnalazione della ditta all'Agenzia delle Dogane per gli adempimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico delle accise- D Lgs.26.10.1995 n.504.

~~Imprese agromeccaniche~~

~~Le imprese agromeccaniche, ai sensi dell'Art. 6 comma 4 del DM 454/01, sono tenute a compilare per ogni azienda agricola presso la quale effettuano le lavorazioni, la Scheda cliente distinta per azienda. La Scheda cliente, da compilare entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori complessivi, eseguiti per ciascuna coltura, deve riportare:~~

- ~~• Nominativo del cliente~~
- ~~• Sede del cliente~~
- ~~• N° REA camera di commercio~~
- ~~• Data della lavorazione~~
- ~~• Comune dove è situato il fondo~~
- ~~• Località~~
- ~~• Coltura~~
- ~~• Tipo di lavorazione superficie ettaro~~
- ~~• Consumo per ettaro~~
- ~~• Totale litri consumati~~

~~Le suddette Schede clienti vanno conservate a cura dell'azienda che le renderà disponibili agli organi competenti in caso di controllo.~~

~~Come già detto l'impresa agromeccanica, entro le ore 12.00 del 28 febbraio di ogni anno, compila la Dichiarazione di avvenuto impiego, prevista dall'Art. 6 comma 6 del DM 454/01,~~

~~integrando i dati relativi ai CUAAs delle aziende servite, inseriti entro le ore 12.00 del 15 gennaio, con gli altri dati delle Schede clienti, utilizzando l'apposita sezione presente nel portale GIAS - UMBRIA - UMA.~~

~~In tale sede, l'impresa agromeccanica dovrà registrare sul portale le lavorazioni e le aziende agricole presso cui sono state effettuate (art. 6 comma 4 DM 454/01), tenendo conto che per le imprese agromeccaniche le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate all'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'art. 29 del D.P.R. 917/86 e s.m.i.~~

~~La rendicontazione per essere completata richiede la presentazione delle fatture relative ai lavori eseguiti.~~

~~A chiusura dell'istruttoria, qualora vengano rilevati quantitativi di carburante rendicontati e non giustificati, gli stessi sono assoggettati a recupero di accisa previa segnalazione agli Organi competenti.~~

~~La Dichiarazione di avvenuto impiego va resa inoltre:~~

- ~~a) in caso di cessazione dell'impresa;~~
- ~~b) per le aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante, non hanno proceduto ad alcun prelievo di carburante e non hanno residui assegnati da utilizzare.~~

~~La mancata presentazione della Dichiarazione di avvenuto impiego, nei prescritti termini comporta la segnalazione della ditta all'Agenzia delle Dogane per gli adempimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico delle accise - D Lgs.26.10.1995 n.504.~~

10. RIMANENZE

Poiché l'assegnazione del carburante ha validità annuale, le eventuali rimanenze devono essere obbligatoriamente gestite attivando una delle tre possibili procedure di seguito indicate:

- Riassegnazione del residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre, in sede di richiesta di assegnazione per l'anno solare successivo;
- Trasferimento ad altra azienda o restituzione al fornitore. Nel caso di rimanenze trasferite da altra azienda, la ditta ricevente, dopo che la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, è tenuta a presentare una domanda nella quale l'assegnazione viene riconosciuta al lordo del carburante trasferito, altrimenti la quota trasferita non potrà essere utilizzata;
- Pagamento del debito di accisa per la rimanenza non riassegnata o non trasferita/restituata;

Fanno parte delle rimanenze anche i quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine.

Ciò comporta che, nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare solo la rimanenza senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, dovrà comunque presentare una domanda di assegnazione del carburante agevolato per l'anno in corso in modo che copra il residuo detto, pena l'impossibilità di poterlo dichiarare come consumato e l'obbligatorietà di versarne l'accisa in quanto consumo non autorizzato.

Le suddette indicazioni valgono anche in caso di cessazione dell'azienda e chiusura della propria posizione con rilevazione di rimanenze.

11. FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO

In caso di furto di carburante agricolo agevolato l'impresa, previa denuncia all'Autorità competente (il più vicino organo di Polizia giudiziaria - Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato), ne dà comunicazione anche all'ufficio delle Dogane e all'ufficio regionale territorialmente competente, indicando il quantitativo sottratto e allegando copia della denuncia di furto presentata.

Gli estremi della denuncia di furto devono comunque essere riportati nella Dichiarazione annuale di avvenuto impiego.

Il carburante sottratto va indicato nella denuncia come oggetto di furto. La ditta interessata può chiedere una assegnazione sostitutiva a seguito di dimostrazione della restituzione dell'accisa per il quantitativo corrispondente.

12. RECUPERI DI ACCISA

Si dispone il recupero di accisa nei seguenti casi:

- a) prelevamento di carburante agevolato in quantità maggiore dell'assegnazione: le imprese che, in tale eventualità, si attivino spontaneamente, prima di qualsiasi controllo da parte della Regione, devono inviare apposita comunicazione alla Regione (responsabile regionale) e all'Ufficio delle Dogane. In tale comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati identificativi dell'impresa, quelli dell'assegnazione e del rifornimento in eccedenza rispetto al quantitativo previsto dall'assegnazione nonché la dichiarazione di volersi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso; il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione netta non può mai essere dichiarato come rimanenza, anche se risulta non consumato, perché non rientra nella disponibilità del produttore in quanto non assegnato;
- b) utilizzo difforme dalla richiesta: tale circostanza ha luogo quando, a seguito di controlli sull'impresa, venga riscontrato un consumo di carburante non conforme a quanto dichiarato;

- c) cessazione di impresa o di ramo di attività in mancanza di trasferimento delle rimanenze ad altro soggetto (anche deposito autorizzato), ai sensi del DM 454/2001, art. 6, comma 8;
- d) residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre di ogni anno e non riassegnato l'anno successivo in quanto non richiesto, in assenza di cessazione d'impresa;
- e) residui trasferiti da altra azienda e non riassegnati in quanto la ditta ricevente non ha presentato richiesta di carburante;
- f) richiesta di nuova assegnazione a seguito di furto di carburante agricolo agevolato. Gli uffici regionali procederanno alla nuova assegnazione solo a seguito della comunicazione dell'interessato riguardante l'avvenuto versamento dell'accisa da recuperare;
- g) ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM 454/2001, il responsabile regionale comunica all'ufficio delle Dogane competente per territorio i quantitativi di carburante soggetti a recupero, indicando le cause nonché i dati anagrafici delle ditte interessate.

13. DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI UMA

Nell'Allegato [3 c\)](#) al presente documento, vengono elencati i documenti necessari durante le varie fasi della procedura, con l'indicazione della eventuale obbligatorietà.

14. ARTICOLAZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - VERIFICHE E CONTROLLI

Per effetto della legge regionale n. 12/2018 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 622/2019, a far data dal 1° luglio 2019 le competenze amministrative di cui all'allegato B della legge regionale n. 10/2015, tra le quali quelle connesse al Servizio Utenti Motori Agricoli¹¹, in precedenza attribuite alle Comunità Montane, sono state trasferite all'Agenzia forestale regionale (AFOR) che cura le istruttorie relative alle richieste di assegnazione e rendicontazione del carburante agricolo agevolato, assumendo in capo a sè la responsabilità del procedimento amministrativo, gestito nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90 e delle indicazioni contenute nel Regolamento regionale n. 1/2003.

Entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento, comunicano alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche.

Il Servizio regionale competente, qualora riscontri che le anomalie costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale.

L'AFOR, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti, effettua le verifiche in ordine alla

¹¹ Con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 8 del D.M. n. 454/2001, delle funzioni previste dall' articolo 2 - comma 2, dall' articolo 7 - comma 2 e dall' articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002,

corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego e quanto effettivamente realizzato, provvedendo ai controlli annuali in base alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 1/2003.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'Ufficio regionale competente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.

Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, il Servizio regionale, invia all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio, l'elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità di olii minerali petroliferi agevolati spettanti a ciascuno di essi.

Il Servizio regionale competente vigila sullo svolgimento delle procedure di verifica dei consumi, assegnazione e controllo adottate dall'AFOR, tramite controlli a campione su singoli beneficiari.

Sopralluoghi in azienda

La verifica prevista dall'art. 7 del DM 454/2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" viene effettuata dai Funzionari AFOR, anche tramite sopralluogo, secondo le regole stabilite dal Regolamento Regionale n. 1/2003, estratto secondo i criteri di rischio legati al quantitativo assegnato ed ha lo scopo di:

- verificare la corrispondenza e coerenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego, e quanto effettivamente rilevato (a titolo meramente esemplificativo, verificare la corrispondenza delle colture e delle relative lavorazioni, per gli allevamenti zootecnici verificare il registro di stalla, per le serre verificare la presenza di sistemi di riscaldamento per i quali si chiede l'agevolazione, ecc.);
- verificare la presenza e l'idoneità delle macchine agricole e delle attrezzature destinate alle lavorazioni per le quali si richiede l'agevolazione;
- verificare la coincidenza tra i lavori eseguiti e l'assegnazione ottenuta;
- verificare la presenza dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del DM 454/2001.

15. SANZIONI

È punito con la reclusione e con multe secondo la vigente normative¹² chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad un'accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

ALLEGATI

- ~~n. 1~~
 - ~~n. 2~~
 - ~~n. 3~~
 - ~~n. 4~~
 - ~~Modelli dichiarazioni (serre, generico, dichiarazione sostitutiva contoterzista, comodato d'uso comodatario, comodato d'uso proprietario)~~
- a) *Produzioni unitarie medie foraggere e corrispondenti unità foraggere per quintale delle principali colture*
 - b) *Fabbisogni delle specie animali di interesse zootecnico espresso in UF-UFL-UFC per capo/anno*
 - c) *Documentazione utile ai fini UMA*
 - d) *Codici colturali*
 - e) *Modello serre*
 - f) *Modello dichiarazione sostitutiva per richiesta supplemento carburante contoterzista/cooperativa servizi*
 - g) *Modello comodato d'uso comodatario*
 - h) *Modello comodato d'uso proprietario*
 - i) *Modello generico*
 - l) *Modello dichiarazioni cumulative_ assegnazione*
 - m) *Modello dichiarazioni cumulative _rendicontazione*

¹² D.Lgs. 504/1995 (TU Accise) art. 40 e seg